



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
CATANZARO

Settore Tutela e Sviluppo Ambientale  
Servizio Pianificazione

**OGGETTO: LINEE GUIDA procedimenti autorizzativi inerenti il rilascio/rinnovo e modifiche dell'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n.59.**

**PREMESSA**

Con il Dpr 13 marzo 2013, n. 59, a decorrere dal 13 giugno 2013, è stata introdotta nel panorama legislativo l'autorizzazione unica ambientale (Aua). In attesa che vengano fugati i dubbi interpretativi e le problematiche applicative emerse nella prima fase dispositiva della normativa in argomento, si ritiene utile, in questo stadio, fornire delle indicazioni per accompagnare il processo di attuazione del regolamento in parola, fermo restando che le indicazioni contenute in questo documento restano valide sino a eventuali nuove disposizioni nazionali e regionali in materia.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto, tra gli strumenti di semplificazione, alcune disposizioni dirette a facilitare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale a carico delle piccole e medie imprese, nonché degli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, anche attraverso l'introduzione di una nuova autorizzazione unica, la c.d. autorizzazione unica ambientale (d'ora in poi: Aua).

Al fine di disciplinare tale autorizzazione e semplificare gli adempimenti amministrativi gravanti sui soggetti sopra indicati, l'articolo 23 del succitato decreto-legge ha delegato il Governo ad emanare un regolamento, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Detto regolamento (Dpr 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"), è stato pubblicato sul So alla Gazzetta ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, ed è entrato in vigore il 13 giugno 2013 (d'ora in poi: regolamento).

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento, individua nella Provincia l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'Aua e dà facoltà alla Regione di indicare una diversa Autorità; l'articolo 3, comma 2, del regolamento in questione, dà facoltà alle Regioni di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'Aua, estendendo, quindi, l'elenco stabilito al comma 1 del medesimo articolo 3.

Tali circostanze, come peraltro ribadito dal Ministero della P.a. e semplificazione nell'ambito del Tavolo interregionale, legittimano le Regioni a fornire indicazioni alle Autorità competenti all'adozione dell'Aua. Allo stato tuttavia la Regione Calabria non ha emanato provvedimenti in materia.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha successivamente emanato una "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Aua nella fase di prima applicazione del DPR 59/2013". (prot.49801/GAB del 07/11/2013).

### **1. Cos'è l'Autorizzazione Unica Ambientale**

Il regolamento prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, ovverosia l'Aua, della durata di 15 anni, dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Aua, come declinata nel sopra richiamato regolamento, si pone come strumento di semplificazione amministrativa, risponde alla duplice esigenza di garantire la tutela dell'ambiente e di ridurre, contestualmente, gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo concernono gli aspetti procedurali ed amministrativi, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici delle autorizzazioni per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.

### **2. Autorita' Competente:**

Il regolamento in parola, all'articolo 2, comma 1, lettera b), individua in generale la **Provincia** quale Autorità competente al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Aua, **salvo diversa regolamentazione della Regione**.

La provincia e le altre Autorità competenti coinvolte nei procedimenti confluenti nell'AUA, assicurano un ruolo di coordinamento tra le diverse competenze di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle diverse componenti di Aua.

### **3. Ambito di applicazione**

L'Aua si applica a tutte le imprese (micro, piccole e medie) e agli impianti che non sono soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (Aia), che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento.

La circolare del Ministero dell'Ambiente prevede che un impianto produttivo non soggetto ad AIA è soggetto ad AUA, anche se il gestore è una grande impresa.

Dall'esame della norma emerge che l'Aua non si applica:

- 1 — agli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (Aia);
- 2 — agli impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori o abilitativi per l'autorizzazione e l'esercizio dell'impianto come i seguenti:
  - a — procedimento autorizzativo unico per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b — procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  - c — autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - d — procedimenti di valutazione di impatto ambientale (Via), il cui provvedimento conclusivo includa e sostituisca tutti gli atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale;

#### 4. Procedura

L'Aua è un provvedimento unico adottato dall'Autorità competente, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati.

Il provvedimento di Aua, adottato dall'Autorità competente:

— viene trasmesso telematicamente al Suap e da quest'ultimo al gestore, nel caso costituisca l'unico atto da questi richiesto;

— confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento unico, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr n. 160 del 2010, adottato dal Suap e viene da questi trasmesso al gestore nel caso in cui, oltre all'Aua (e quindi ai titoli da questa sostituiti), siano richieste ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

**Il Suap**, quale unico punto di accesso per il richiedente, è il soggetto preposto a garantire una rapida trasmissione della documentazione ed un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento. In particolare, sulla base di quanto previsto dal regolamento, deve:

— **ricevere dal gestore e trasmettere immediatamente in modalità telematica all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale**, tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste;

— **verificare con l'Autorità competente la correttezza formale** della documentazione ricevuta, comunicare l'avvio del procedimento, attivare le procedure di **accertamento dei requisiti soggettivi del Gestore**.

— **indire la conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Dpr n. 160 del 2010** nei casi in cui per il rilascio dell'Aua siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni rispetto a quelli elencati dall'articolo 3, comma 1, del regolamento;

— **rilasciare al gestore il provvedimento di Aua, adottato dall'Autorità competente**.

L'Aua va richiesta dal gestore, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento:

1 — nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti;

2 — nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013):

a — allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall'Aua, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di riferimento;

b — al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall'Aua.

La domanda di Aua deve essere presentata al Suap del Comune nel cui territorio insiste lo stabilimento, secondo le modalità previste dall'articolo 5 dell'allegato al Dpr n. 160 del 2010. Va da sé che verranno comunque salvaguardate le procedure di presentazione ascrivibili all'articolo 8 del Dm 10 novembre 2011.

Per quanto attiene la procedura per il rilascio dell'Aua da parte del Suap, disciplinata all'articolo 4 del regolamento, vengono tratteggiate varie casistiche in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi (in particolare, in relazione alla durata e alla necessità o meno della conferenza dei servizi).

A tal proposito, possono delinearsi le seguenti tre casistiche applicative:

a) nel caso in cui l'Aua sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o uguale a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento nel termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda e lo trasmette al Suap, il quale provvede, a sua volta, al rilascio dello stesso al gestore; qualora previsto, la conferenza dei servizi viene indetta dall'Autorità competente (articolo 4, commi 4 e 7, del regolamento);

b) nel caso in cui l'Aua sia l'unico atto di assenso richiesto e sostituisca i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, l'Autorità competente convoca, ove previsto, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, adotta il provvedimento di Aua entro 120 giorni dal ricevimento della domanda (o 150 nel caso di richiesta di integrazioni) e lo trasmette al Suap il quale provvede a sua volta al rilascio dello stesso al gestore (articolo 4, commi 5 e 7, del regolamento);

c) nel caso in cui, oltre all'Aua, siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, il Suap attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del Dpr n. 160 del 2010 e indice eventualmente la conferenza dei servizi; in tal caso l'Autorità competente adotta l'Aua nei termini previsti dai soprarichiamati punti a) e b) che confluirà nel provvedimento unico adottato dal Suap, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 8, della legge n. 241 del 1990, in caso di conferenza dei servizi (articolo 4, commi 4 e 5, del regolamento).

Al riguardo, vanno evidenziati i seguenti elementi comuni alle casistiche sopra individuate:

— sulla base delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 7, del regolamento, se l'attività è soggetta solo ad una o più comunicazioni, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, il gestore può non avvalersi dell'Aua, bensì delle procedure previste dalle vigenti normative di settore, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazioni generali al Suap;

— nel caso in cui sia necessario richiedere l'Aua, l'istanza deve essere presentata dal gestore al Suap, in modalità telematica, al fine di agevolare le successive fasi di trasmissione all'Autorità competente e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

— ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Dm 10 novembre 2011, i termini per la conclusione dei procedimenti decorrono dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al Suap;

a mente dell'articolo 4, comma 1, del regolamento, i Suap sono tenuti a trasmettere immediatamente, in modalità telematica, all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale, la documentazione relativa alla Aua richiesta;

nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Suap, quest'ultimo, anche sulla base di quanto concordato con l'Autorità competente, effettua una verifica della domanda e provvede a comunicare l'avvio del procedimento, ovvero l'eventuale richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Il termine del procedimento è sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino al ricevimento della documentazione da parte del Suap. Nei casi in cui è prevista, la richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della conferenza dei servizi.

Il SUAP provvederà a verificare:

- l'avvenuta compilazione del modulo generale in tutte le sue parti;
- la presenza degli allegati/schede, firmati digitalmente, attinenti i titoli oggetto della domanda (es. autorizzazione emissioni in atmosfera, autorizzazione scarichi, ecc.);
- l'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e dell'imposta di bollo.
- La domanda risultata incompleta dal punto di vista formale non è procedibile e quindi il Suap ne dà comunicazione al Richiedente specificando gli elementi mancanti.
- In questa prima fase di attuazione del regolamento, si ritiene che le suddette verifiche formali, nonché l'individuazione dei contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 8 della legge 241/1990 e s.m.i., debbano essere svolti dal Suap con il supporto dell'Autorità competente (art.4 comma 1).

Il Suap, appurata, anche attraverso il supporto dell'Autorità competente, la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento al richiedente (avvisando che potrebbe essere necessaria una richiesta di integrazioni ed una conseguente sospensione dei termini).

Entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte del Suap, il competente ufficio dell'Autorità competente ( Provincia o altro ente vedi punto 2) raccoglie le eventuali richieste di integrazioni dai diversi uffici responsabili degli endoprocedimenti e le trasmette, in un'unica soluzione (indicando gli elementi mancanti ed il termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito delle stesse), in modalità telematica al Suap che a sua volta provvede ad inoltrare tale richiesta al richiedente. La richiesta di integrazioni sospende i termini del procedimento fino alla data di consegna, al Suap, della documentazione integrativa; è fatta salva la facoltà del Richiedente di chiedere una proroga per la presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da presentare.

I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza di Aua, fermo restando la sospensione dei tempi in caso di richiesta di integrazioni.

La domanda incompleta per il mancato invio delle integrazioni (salvo eventuali richieste di proroga da parte del gestore) richieste non può essere istruita; in questi casi il Suap dà comunicazione di archiviazione al richiedente e all'Autorità competente.

I termini del procedimento ricominciano a decorrere dal momento in cui le integrazioni sono presentate al Suap; quest'ultimo provvede alla immediata trasmissione delle stesse ai soggetti interessati (Provincia e soggetti competenti in materia ambientale).

La Provincia o altro ente indicato al punto 2 assume le funzioni di Autorità competente, con responsabilità sui contenuti dell'autorizzazione, assicurando anche una funzione di coordinamento tra le diverse competenze di settore interne cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti dell'Aua.

L'Aua è quindi un unico provvedimento adottato dall'Autorità competente, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati; il provvedimento di Aua:

— sarà trasmesso telematicamente al Suap e da quest'ultimo al gestore, nel caso costituisca l'unico atto da questi richiesto;

— confluirà nel provvedimento conclusivo del procedimento unico, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 160/2010 adottato dal Suap e da questi trasmesso al gestore, nel caso in cui oltre all'Aua (e quindi ai titoli da questa sostituiti) siano richiesti ulteriori autorizzazioni o atti di assenso.

Conseguentemente nel caso dell'AUA non verrà rilasciata dalla Provincia una relazione (parere), come previsto nella convenzione ex DPR 07/09/2010, n.160, ma un atto, numerato e datato, che verrà trasmesso al SUAP per l'adozione del titolo abilitativo.

Si ritiene opportuno che, nella lettera di trasmissione del succitato provvedimento al SUAP, venga inserito quanto segue: "Si resta in attesa di ricevere copia del titolo abilitativo emesso, con indicazione della data in cui lo stesso è stato notificato o consegnato o inviato con PEC al proponente.", ciò al fine di poter calcolare il rispetto delle tempistiche eventualmente prescritte.

## **5. Volturazioni**

Per quanto riguarda i casi di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'Aua, il nuovo gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente per il tramite del Suap competente, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento.

## **6. Modifiche non sostanziali**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del regolamento, qualora il gestore intenda apportare una modifica non sostanziale dell'impianto che comporti l'aggiornamento dell'Aua, ne fa richiesta all'Autorità competente che, a seguito dell'istruttoria, trasmette il provvedimento aggiornato al Suap, il quale avrà cura di rilasciarlo al gestore.

## **7. Disposizioni transitorie**

I procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'Autorità competente prima dell'entrata in vigore del regolamento (13 giugno 2013), vengono conclusi ai sensi delle normative di settore vigenti al momento della presentazione dell'istanza medesima (articolo 10, comma 1, del regolamento).

Da una lettura sistematica del testo, ne discende un'interpretazione pacifica dell'articolo 10, comma 2, del regolamento, nel senso dell'obbligatorietà dell'Aua anche nel caso del primo rilascio, per i seguenti motivi:

a) l'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dispone che l'Aua "sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale";

b) l'articolo 3, comma 1, del regolamento, in attuazione della delega di cui in premessa, individua espressamente l'elenco delle autorizzazioni e delle comunicazioni sostituite dall'Aua;

c) l'articolo 3, comma 3, del regolamento, prevede la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Aua esclusivamente nelle ipotesi in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, di talché si ritiene che l'uso della locuzione "può essere richiesta" con riferimento al primo rilascio dell'Aua (articolo 10,

comma 2, del regolamento) vada ricondotta alla facoltà di non avvalersi dell'Aua esclusivamente nell'ipotesi prevista dal medesimo articolo 3, comma 3.

**In ogni caso, l'autorizzazione unica deve comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto.** Pertanto, alla scadenza del primo titolo abilitativo, ricompreso tra quelli indicati all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il gestore richiede l'Aua e, a tal fine, presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.

Al fine di non aggravare il procedimento sia nei confronti delle imprese sia per le Autorità competenti nei casi in cui le condizioni d'esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l'Autorità competente fa riferimento alla documentazione già in possesso (articolo 5, comma 2, del regolamento). In tal caso, il gestore non deve presentare nuovamente la documentazione, ma deve fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio.

Tuttavia, considerato che la nuova autorizzazione ha durata di 15 anni, è facoltà dell'Autorità competente valutare l'opportunità di effettuare una verifica dei contenuti e delle prescrizioni degli altri titoli sostituiti, al fine di prevederne, a seguito di una istruttoria, un aggiornamento, sia sulla base della durata residuale degli stessi, sia sulla base del contesto territoriale in cui è collocato l'impianto.

## **8. Modalità temporanee di presentazione della domanda di Aua e di pagamento degli oneri istruttori e delle tariffe**

L'articolo 10, comma 3, del regolamento, prevede l'adozione, con decreto, da parte dei Ministeri competenti, di un modello semplificato ed unificato per la richiesta di Aua; lo stesso comma prevede, altresì, che fino all'adozione del decreto, le domande presentate per l'ottenimento dell'Aua, siano corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di cui all'articolo 3 del regolamento.

Nelle more dell'adozione del modello di cui al soprarichiamato articolo 10, comma 3, si adotta il modello allegato, al quale andranno ovviamente allegate le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative di settore.

Riguardo alla presentazione della domanda di Aua, in questa prima fase di attuazione della procedura in parola si ritiene opportuno prevedere che, laddove il sistema informatico deputato alla trasmissione ed alla gestione della connessa documentazione non soddisfi le citate esigenze, il gestore possa trasmettere l'istanza tramite posta elettronica certificata (P.e.c.).

Con riferimento al pagamento degli oneri istruttori e delle tariffe, si confermano esclusivamente quelli attualmente applicati per i singoli procedimenti disciplinati dal regolamento in parola.

## **9. Istruttoria dei procedimenti di autorizzazione**

### **a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (competenza del Comune o della Provincia in funzione del corpo recettore)**

Occorre premettere che l'art.124 del D.Lgs.152/2006, se al comma 1 precisa che "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati", al comma 4 specifica che "in deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore..". Da ciò discende che, ricorrendo tale fattispecie, non è richiesta alcuna autorizzazione ai sensi del capo II, della Parte Terza, sezione II del D.Lgs.152/2006, né, a cascata, l'AUA (si veda l'art.3, comma 1, lettera a del D.P.R. n.59/2013).

Le altre istanze dovranno essere presentate ed istruite in conformità al DPR 59/2013, come istanze di AUA.

Nell'istruttoria del procedimento dovranno pertanto confluire eventuali altri endoprocedimenti relativi a titoli abilitativi indicati all'art 3 del decreto citato (anche nel caso in cui gli stessi siano ancora efficaci).

Si pone in evidenza che gli impianti di depurazione delle acque reflue sono soggette ad Aua, a prescindere dal recapito finale, fatta eccezione per gli impianti sottoposti ad AIA.

Si ricorda, con l'occasione, che gli impianti di depurazione devono essere autorizzati anche alle emissioni in atmosfera derivanti dalla linea di trattamento fanghi (se presente).

Per quanto riguarda il "nulla osta idraulico", non trattandosi di un atto rilasciato da un soggetto competente come definito dall'art.2 comma 1 lettera c), del regolamento non può formarsi in seno alla procedura di rilascio dell'AUA, e pertanto, dovrà essere allegato alla domanda di AUA o ottenuto tramite SUAP attraverso un procedimento parallelo ai sensi del D.P.R. n.160/2010.

**b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.(competenza della Provincia)**

Le istanze dovranno essere presentate ed istruite in conformità al DPR 59/2013, solo come istanze di AUA.

Nell'istruttoria del procedimento dovranno pertanto confluire eventuali altri endoprocedimenti relativi a titoli abilitativi indicati all'art 3 del decreto citato ( anche nel caso in cui gli stessi siano ancora efficaci).

**c) Comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.(competenza del Comune)**

E' necessario verificare se ricorrono le condizioni dettate dall'art.3 comma 3 del DPR 59/2003 (che consente di non avvalersi dell'AUA a condizione che l'impianto sia soggetto solo a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale).

**d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (competenza della Provincia)**

E' necessario verificare se ricorrono le condizioni dettate dall'art.3 comma 3 del DPR 59/2003 (che consente di non avvalersi dell'AUA a condizione che l'impianto sia soggetto solo a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale).

**e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.(competenza del Comune)**

E' necessario verificare se ricorrono le condizioni dettate dall'art.3 comma 3 del DPR 59/2003 (che consente di non avvalersi dell'AUA a condizione che l'impianto sia soggetto solo a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale).

**f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (competenza della Regione)**

Le istanze dovranno essere presentate ed istruite in conformità al DPR 59/2013, solo come istanze di AUA.

Nell'istruttoria del procedimento dovranno pertanto confluire eventuali altri endoprocedimenti relativi a titoli abilitativi indicati all'art 3 del decreto citato ( anche nel caso in cui gli stessi siano ancora efficaci).

**g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (competenza della Provincia)**

E' necessario verificare se ricorrono le condizioni dettate dall'art.3 comma 3 del DPR 59/2003 (che consente di non avvalersi dell'AUA a condizione che l'impianto sia soggetto solo a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale).